

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 23 **del mese di** dicembre
dell' anno 2013 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Saliera Simonetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Lusenti Carlo	Assessore
5) Marzocchi Teresa	Assessore
6) Melucci Maurizio	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
9) Rabboni Tiberio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA PER L'ACCESSO DI ANIMALI D'AFFEZIONE NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE IN CASO DI PAZIENTE RICOVERATO.

Cod.documento GPG/2013/1984

Num. Reg. Proposta: GPG/2013/1984

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- L'accordo Stato-Regione "Norme a tutela degli animali da compagnia e pet-therapy" del 6 febbraio 2003 che all'art. 9 stabilisce che al fine di agevolare una più ampia diffusione dei nuovi ordinamenti clinico - terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della "pet therapy" le regioni valutino l'adozione di iniziative intese a agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano essi residenti residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso gli istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprietà;
- La Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005 e s.m. "Norme a tutela del benessere animale" che all'art. 4 ter sancisce l'accessibilità degli animali di affezione nelle strutture di cura e dispone che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, emani apposita disciplina per consentire tale accesso;

Viste:

le Raccomandazioni del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta che presenta le linee guida per il controllo delle infezioni nelle strutture sanitarie anche per quanto riguarda l'introduzione di animali in tali strutture in base ad sistema di Grading;

Ritenuto:

- di dover disciplinare le modalità di accesso di determinati animali d'affezione nelle strutture di cura in visita al proprietario che ne abbia fatto richiesta, per garantire lo svolgimento della visita in condizioni di sicurezza igienico-sanitaria della stessa;
- di dover altresì disciplinare l'introduzione nelle strutture di cura degli "animali di servizio" a seguito del proprietario e cioè di quegli animali addestrati individualmente per provvedere all'assistenza di un individuo con disabilità fisica, psichica, cognitiva e mentale (non vedenti, non udenti, ecc);

Considerato che:

- la notevole mole di esperienze e di ricerche che da alcuni anni si sono andate accumulando sugli effetti specifici dell'interazione uomo-animale in termini di benessere e di salute per l'uomo;
- come l'interazione uomo-animale possa migliorare la qualità della vita in generale e intervenire positivamente sulle funzioni fisiche, sociali, cognitive e emozionali dell'uomo;
- di dover definire parametri medico-veterinari di prevenzione delle zoonosi, di tutela della salute dell'animale e del suo benessere;
- di prevenire le infezioni nell'uomo sia esso paziente o operatore sanitario;
- tutte le attività in seguito descritte sono da adottare da parte del conduttore dell'animale, degli operatori sanitari, degli utenti e dei visitatori, nonché da tutte le persone che a vario titolo possono venire a contatto con l'animale;

Acquisito il parere della Commissione Assembleare IV "Politiche per la salute e politiche sociali" espresso nella seduta del 10 dicembre 2013;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 recante:"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa l'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla disciplina per l'accesso di animali d'affezione nelle strutture ospedaliere pubbliche e private in caso di paziente ricoverato;
2. di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo Allegato nel Bollettino Ufficiale.

Disciplina per l'accesso di animali d'affezione nelle strutture ospedaliere pubbliche e private in caso di paziente ricoverato

Scopo

La L.R. 5/2005 e s.m. all'art. 4 ter - Accessibilità degli animali di affezione in strutture di cura - sancisce l'accessibilità degli animali d'affezione, cane e gatto, nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate con il Sistema Sanitario Nazionale.

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità di accesso degli animali in tali strutture.

Ambito di applicazione

La presente disciplina deve essere osservata da tutte le strutture ospedaliere regionali ogni qual volta vi sia richiesto l'accesso di un animale d'affezione.

Sono escluse dall'accesso le seguenti Unità Operative/Servizi:

- Unità di terapia Intensiva,
- Medicina d'Urgenza
- Chirurgia d'urgenza
- Traumatologia d'urgenza
- Unità e/o stanze di isolamento comprese quelle che ospitano i pazienti posti sotto precauzioni per contatto
- Unità di terapia intensiva e semi-intensiva post-operatoria
- Centri Trapianto
- Centri grandi ustionati
- Centri Dialisi
- Ostetricia e Nursery
- Sale operatorie
- Sale di Diagnostica e Interventistica invasiva
- Sale con impianti radiologici;
- Sale mensa

- Altre aree, identificate specificatamente per ogni struttura

Accesso di un animale d'affezione all'interno delle strutture ospedaliere

Ogni struttura ospedaliera e di residenza deve recepire con proprio Regolamento interno, predisposto dal Comitato per il Controllo delle infezioni e approvato dalla Direzione Sanitaria, le disposizioni contenute nel presente atto, integrandolo con le peculiarità di ogni struttura; tali disposizioni devono essere riportate nella carta dei servizi.

Il regolamento deve prevedere le diverse modalità differenti di accesso degli animali d'affezione in:

- Aree esterne agli edifici di ricovero e cura di pertinenza della struttura ospedaliera
- Aree interne comuni (sala d'attesa, corridoi, terrazze...)
- Reparti di degenza

Sono ammessi all'interno delle strutture ospedaliere unicamente cani e gatti

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

Per l'accesso il paziente o i suoi familiari fanno **richiesta scritta** alla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera.

La Direzione Sanitaria, ricevuta la richiesta del paziente, sentito il responsabile dell'U.O che ha in cura il paziente, verifica la sussistenza dei requisiti per l'accesso, valuta la congruenza della richiesta e rilascia l'autorizzazione scritta specificando data, ora e luogo e ne dà comunicazione al personale interessato.

L'autorizzazione per l'accesso dell'animale deve essere riportata sulla documentazione sanitaria (cartella clinica) del paziente, allegando anche fotocopia della documentazione richiesta per l'animale.

In caso di inadempienze del conduttore dell'animale l'autorizzazione è revocata dalla Direzione sanitaria.

Criteri per l'accesso alle aree esterne agli edifici di ricovero e cura di pertinenza della struttura ospedaliera

- I cani devono essere condotti con guinzaglio e museruola da persone in grado di gestirli.
- I gatti devono essere tenuti nell'apposito trasportino e se liberati devono essere mantenuti con idoneo guinzaglio

- E' fatto obbligo a chiunque conduca gli animali, di raccogliere eventuali deiezioni e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

Criteri per l'accesso alle aree interne comuni

La Direzione Sanitaria la quale individua e stabilisce i percorsi che l'animale deve fare per accedere alle aree comuni e il luogo dell'incontro con il paziente.

Criteri per l'accesso ai reparti di degenza

Il Responsabile del reparto di degenza ha il compito di:

- verificare che la posizione logistica della stanza del paziente sia idonea;
- acquisire il consenso scritto da parte degli altri pazienti presenti nella stanza, valutandone in primis le condizioni cliniche ed eventuali allergie.

Gestione del cane

- Il cane deve essere iscritto all'anagrafe degli animali d'affezione e il proprietario/conducente è responsabile civilmente e penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dal proprio animale.
- Deve essere condotto al guinzaglio e avere la museruola. E' consentito togliere la museruola durante l'incontro con il degente.
- Deve essere condotto da persone in grado di gestirlo e avere il pieno controllo dell'animale.
- Deve disporre di una polizza assicurativa per danni contro terzi.
- E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane, di raccogliere eventuali deiezioni e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse e di eventuali perdite di pelo.
- L'accompagnatore del cane deve avere con sé il libretto sanitario dell'animale nel quale sia indicata la profilassi vaccinale a cui è stato sottoposto.
- Deve avere un certificato veterinario che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di qualsiasi sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche di natura non zoonotica e assenza di endo e ecto parassitosi.

- Tale certificazione non deve essere antecedente i 15 giorni all'accesso dell'animale nella struttura.
- Gli animali devono essere puliti e ben spazzolati.

Gestione del gatto

- Deve essere tenuto nell'apposito trasportino almeno fino al paziente e se liberato deve essere mantenuto con idoneo guinzaglio.
- Deve essere condotto da persone in grado di gestirlo e avere il pieno controllo dell'animale.
- Deve disporre di una polizza assicurativa per danni contro terzi,
- E' fatto obbligo a chiunque conduca il gatto, di raccogliere eventuali deiezioni e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
- L'accompagnatore del gatto deve avere con sé il libretto sanitario dell'animale nel quale sia indicata la profilassi vaccinale a cui è stato sottoposto.
- Deve avere un certificato veterinario che attesti la buona salute dell'animale, assenza di qualsiasi sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche di natura non zoonotica e assenza di endo e ecto parassitosi.
- Tale certificazione non deve essere antecedente i 15 giorni all'accesso dell'animale nella struttura.
- Gli animali devono essere puliti e ben spazzolati.

Verifica dei requisiti richiesti per l'introduzione di animali

Il Regolamento deve individuare il Responsabile per la verifica dei requisiti richiesti per l'accesso degli animali nelle strutture.

Nel caso le condizioni degli animali non siano conformi a quanto richiesto, questi possono essere allontanati previo contatto con la Direzione Sanitaria.

Le motivazioni di tale allontanamento devono essere riportate sulla documentazione sanitaria del paziente.

Misure generali di controllo delle infezioni nel contatto con gli animali

- A livello di degenza/servizio, il Direttore Sanitario o il Responsabile del reparto, valuta il rischio infettivo/sanitario per determinare se la visita deve avvenire in un'area comune della struttura oppure nella stanza di degenza. Le singole strutture sono nella miglior posizione per decidere quali siano le tipologie di locali più appropriate per le visite, anche attraverso la consultazione con i professionisti specialisti nel controllo delle infezioni.
- Pianificare e realizzare specifici protocolli di pulizia ambientale dopo la visita.
- L'animale è sotto il controllo del suo gestore e deve rimanere vicino al proprietario/paziente; non è consentito che si avvicini ad altri pazienti, visitatori, staff, o altri animali.
- L'approccio deve avvenire dal lato libero da dispositivi medici invasivi quali i cateteri intravascolari, i sistemi di drenaggio, in modo da prevenire ogni contatto (urtare, leccare) con i siti e relativi presidi.
- Le visite dell'animale non devono essere consentite mentre il paziente consuma il pasto e deve essere evitato condurre gli animali nei servizi igienici, vicino ai carrelli del vitto, delle medicazioni, della terapia.
- Se l'animale può salire sul letto, il conduttore deve essere munito di un telo di protezione impermeabile, possibilmente monouso, che dovrà eliminare dopo la visita.

E' inoltre indispensabile:

- dopo la visita, lavarsi le mani con acqua e sapone oppure frizionare le mani con gel alcolico prima e dopo il contatto con l'animale.
- richiedere che il gestore dell'animale porti con sé un prodotto idroalcolico per il frizionamento rapido delle mani e che offra il prodotto a chiunque abbia toccato l'animale.

Formazione degli operatori sanitari

Il personale sanitario deve essere formato/educato sugli aspetti relativi all'accesso degli animali in struttura e sul controllo delle infezioni.

Accesso dei cani-guida per i non vedenti che si recano in visita

E' consentito di diritto l'accesso nella struttura dei cani guida in accompagnamento alle persone non vedenti che si rechino in visita ai pazienti applicando le stesse modalità previste per gli animali d'affezione come sopra descritte.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/1984

data 28/11/2013

IN FEDE

Tiziano Carradori

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'